

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, sentenza del 23 settembre 2025 (1 BvR 1796/23), sull'illegittimità costituzionale dell'età massima di 70 anni per l'esercizio della professione notarile a tempo parziale**

26/09/2025

Il primo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha accolto un ricorso diretto per *Verfassungsbeschwerde* nella parte in cui si svolgeva contro la previsione *ex lege* del divieto di esercitare la professione notarile a tempo parziale dopo il compimento dei 70 anni di età. Il Tribunale costituzionale federale ha quindi dichiarato l'incompatibilità (*Unvereinbarkeit*) con la Legge fondamentale (LF) dei §§ 47, n. 2, prima variante, e 48a del Codice notarile federale (*Bundesnotarordnung* - BNotO).

In Germania vi sono due figure di notai: i notai che esercitano esclusivamente la professione notarile (c.d. *nur-Notare*) e i notai-avvocati (*Anwaltsnotare*) che svolgono la professione notarile a tempo parziale e si dedicano anche all'attività forense. A promuovere il ricorso era un notaio-avvocato che sosteneva la sopravvenuta inadeguatezza del limite di età, posto negli anni Novanta quando la situazione occupazionale della categoria degli *Anwaltsnotare* era notevolmente diversa. Difatti oggi, mentre per la categoria dei notai a tempo pieno vi è un eccesso di candidati, la professione del notaio-avvocato soffre di una “crisi di vocazioni” e i candidati sono quasi ovunque insufficienti a ricoprire i posti banditi.

Il Tribunale costituzionale federale ha sostanzialmente accolto la prospettazione del ricorrente sul punto e ha accertato che il limite dei 70 anni viola la libertà di esercitare una professione garantita dall'art. 12 LF. Il BVerfG ha riconosciuto che il limite di età è «uno strumento volto a garantire un'equa distribuzione delle opportunità professionali tra le generazioni» e può rappresentare pertanto una misura legittima di politica sociale e di regolazione del mercato del lavoro. Esso, inoltre, persegue anche lo scopo legittimo di proteggere l'esercizio di questa funzione pubblica dai rischi derivanti dal fisiologico calo delle prestazioni dovuto all'età. Nondimeno, il limite di età posto per i notai-avvocati non risulta proporzionato allo scopo legittimamente perseguito. La limitazione della libertà di professione è particolarmente intensa in questo ambito perché viene precluso senza eccezioni l'esercizio di una professione, senza che gli interessati possano in alcun modo influenzare il termine in modo da adattarlo alle proprie esigenze di vita. Il BVerfG nota altresì come l'accesso alla professione di notaio-avvocato avvenga in età più avanzata rispetto a quanto non accada per le altre professioni giuridiche. A fronte di ciò, lo scopo perseguito dal limite di età appare vanificato dal fatto che il numero di candidati alla professione è insufficiente e quindi non si può ottenere alcun effetto di “ringiovanimento” della categoria per mezzo di una simile misura. La “crisi di vocazioni”, certificata anche da studi empirici, è in atto almeno dal 2012 e non vi sono elementi che indichino un aumento dei candidati in un prossimo futuro. D'altra parte, le perizie geriatriche prodotte nel corso del giudizio sottolineano all'unanimità che il processo di

invecchiamento cognitivo è fortemente individuale e che nella professione notarile non esistono correlazioni generalizzabili tra l'età e le capacità professionali.

Il Tribunale costituzionale federale ha disposto la provvisoria vigenza del limite di età dei 70 anni fino al 30 giugno 2026; decorso tale termine il limite non sarà più applicabile con riferimento ai notai-avvocati. Il legislatore potrà comunque intervenire nel disciplinare nuovamente i limiti di età della professione del notaio-avvocato avvalendosi di un ampio margine di discrezionalità.

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

Edoardo Caterina